

LA GIUNTA DELLA REGIONE EMILIA ROMAGNA

Vista la L.R. 17 febbraio 2005 n.6 "Disciplina della formazione e della gestione del sistema regionale delle Aree naturali protette e dei siti della Rete Natura 2000";

Richiamata la deliberazione del Consiglio Regionale 13 ottobre 1999, n. 1268 con cui è stata istituita la riserva naturale Rupe di Campotetra;

Richiamata la deliberazione della Giunta regionale 4 luglio 2011, n.961 pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione n. 113 del 20/07/2011, con la quale è stato proposto a norma dell'art. 42 della L.R. 6/2005, l'ampliamento della Riserva naturale Rupe di Campotrera sita in provincia di Reggio Emilia, Comune di Canossa;

Vista la planimetria CTR, in scala 1:5.000 "Proposta di ampliamento della Riserva naturale Rupe di Campotrera", che costituisce parte integrante e sostanziale della presente deliberazione;

Richiamati i motivi di ordine conservazionistico e gestionale che documentano l'opportunità di ampliamento della Riserva naturale:

- l'ampliamento consente di includere interamente il geosito a ridosso di Torre della Guardiola di Rossenella ad est dell'attuale Riserva, caratterizzato:
 - dalla presenza di basalti a pillow, di notevole importanza naturalistica e interesse petrografico, mineralogico, geomorfologico e geostorico;
 - da mineralizzazioni di Prehnite con importanti filoni di significative dimensioni a minerali secondari classici quali pumpellite, calcite e datolite;
 - dall'habitat di interesse comunitario 8230 - Rocce silicee con vegetazione pioniera del *Sedo-Scleranthion* o del *Sedo albi-Veronicion dillenii*;
- l'area di ampliamento consente inoltre di:
 - ricomprende il centro museale e di accoglienza della Riserva ospitato all'interno della Torre medioevale di Rossenella;
 - migliorare la fruizione della Riserva tramite il raccordo dell'ofiolite di Campotrera con quella di Rossenella ed anche il castello di Rossena con Canossa;
- l'ampliamento è totalmente ricompreso nel SIC IT4030014 "Rupe di Campotrera, Rossena";

Richiamata inoltre la proposta relativa alla zonizzazione che prevede la classificazione dell'area oggetto di ampliamento come Zona 2 - Zona di protezione;

Richiamate altresì le revisioni necessarie al provvedimento istitutivo originario della Riserva rispetto ai contenuti normativi introdotti dalle LL.RR. n.7/2004 e 6/2005 di seguito enunciate:

- la gestione della Riserva naturale Rupe di Campotrera è di competenza della Provincia di Reggio Emilia che per alcune funzioni gestionali può avvalersi del Comune di Canossa ai sensi dell'art. 44 comma 2 della L.R. 6/2005;
- compete alla Provincia di Reggio Emilia la redazione del Regolamento e del Programma triennale di tutela e di valorizzazione della Riserva nel rispetto degli artt. 46 e 47 della L.R. 6/2005;
- gli strumenti di controllo della Riserva naturale sono il "parere di conformità" e il "nulla osta" disciplinati rispettivamente dagli artt. 48 e 49 della L.R. 6/2005;
- tutti i piani, i programmi, i progetti, gli interventi e le attività da effettuarsi nella Riserva sono sottoposti a valutazione d'incidenza rispetto alle specie e agli habitat di interesse comunitario caratterizzanti il Sito d'Importanza Comunitaria, ai sensi dell'art. 6 della direttiva 92/43/CEE e delle LL.RR. n.7/2004 e 6/2005 e s.m. nonché delle direttive regionali emanate (del. G.R. 1191 del 30/7/2007).

Dato atto che:

- in data 3 marzo 2011 è stata convocata la conferenza prevista dall'art. 42, comma 3 della L.R. 6/2005 in cui sono state ascoltate le organizzazioni professionali agricole maggiormente rappresentative in ambito regionale operanti sul territorio, nonché le associazioni ambientaliste aventi una rilevante rappresentatività a livello regionale;
- con deliberazione di Giunta comunale 26 aprile 2011, n. 26 il Comune di Canossa ha approvato una proposta di perimetrazione della Riserva naturale Rupe di Campotrera modificata in seguito agli esiti della conferenza;
- sono state regolarmente esperite le modalità di pubblicazione della sopra richiamata deliberazione di Giunta regionale n.961 del 4 luglio 2011, così come previsto dall'art. 42, comma 4 della L.R. 6/2005;
- in seguito alla pubblicazione nel Bollettino ufficiale della Regione n. 113 del 20/07/2011 sono pervenute n. 2 osservazioni alla Provincia di Reggio Emilia e n. 1 osservazione al Comune di Canossa;
- alla Regione Emilia-Romagna invece non è stata inoltrata alcuna osservazione;

Dato atto inoltre che:

- la deliberazione di G.R. 961/2011 prevedeva che la Provincia di Reggio Emilia raccogliesse le osservazioni validamente presentate sia presso il Comune che presso la Provincia stessa e

le trasmettesse alla Regione corredate di un parere di merito sulle stesse entro i successivi 30 giorni dalla scadenza del deposito;

- la Provincia di Reggio Emilia con lettera prot. 55794 del 25 ottobre 2011 ha trasmesso il testo delle osservazioni pervenute e la deliberazione di Giunta Provinciale 18 ottobre 2011, n. 305 che approva le proposte di controdeduzione alle osservazioni inerenti l'ampliamento della Riserva naturale Rupe di Campotrera;
- le proposte di controdeduzioni di cui sopra sono state condivise dal Comune di Canossa che le ha approvate con provvedimento di Giunta Comunale 11 ottobre 2011, n. 78;

Ritenuto di prendere atto delle controdeduzioni formulate dalla Provincia di Reggio Emilia circa le osservazioni pervenute che di seguito sono integralmente riportate:

Osservazione n. 1, presentata al Comune di Canossa

Proponenti: Legambiente Val d'Enza; Amici della terra Reggio Emilia (Prot. Com. n. 6218 del 13/09/2011)

Sintesi dell'osservazione: nel richiamare le motivazioni di ampliamento della Riserva contenute nella delibera regionale n. 961 del 04/07/2011, si sottolineano le affinità e le relazioni fra i due affioramenti ofiolitici di Rossenella e di Rossena, oltre all'opportunità di miglioramento della fruizione e dell'accessibilità del complesso storico-naturalistico. Considerate le premesse il proponente richiede di inserire nel perimetro dell'ampliamento "anche l'ofiolite, l'altura e l'area calanchiva di Rossena".

Proposta di controdeduzione:

- già in fase di studio della proposta di ampliamento sono state attentamente valutate le opportunità di estensione della Riserva Naturale, ma si è deciso di non prendere in considerazione l'area di Rossena in quanto, pur avendo caratteristiche naturalistiche di interesse, è però interessata da un borgo edificato di significativa consistenza. Lo stesso Atto istitutivo motiva la costituzione della Riserva con la presenza di rarità naturalistiche legate alla particolarità del substrato litoide e alle annesse varietà floristiche e faunistiche sviluppatasi su di un habitat del tutto particolare. Non pare pertanto pertinente l'inclusione nella Riserva di un insediamento urbano, anche se di grande valore storico e paesaggistico;
- si sottolinea inoltre che tali valori sono già tutelati attraverso la dichiarazione di notevole interesse pubblico con Decreto di vincolo paesaggistico emesso ai sensi del Codice del Paesaggio, nonché dall'inclusione nel SIC "Rupe Campotrera Rossena IT4030014". Per tale motivo si ritiene sufficiente il grado di tutela già esistente e non opportuno estendere l'ampliamento all'insediamento di Rossena.

Esito: non accoglibile

Osservazione n. 2, presentata alla Provincia di Reggio Emilia

Proponenti: Legambiente Val d'Enza, Amici della Terra, WWF Reggio Emilia (Prot. Prov. n. 49719 del 15/09/2011)

Sintesi dell'osservazione: l'osservante riferendosi alle motivazioni di ampliamento della Riserva contenute nella delibera regionale n. 961 del 04/07/2011, ed in particolare all'accessibilità degli spazi e dei percorsi didattici della Riserva richiede di "spostare il perimetro della zona 2 lungo la strada prov. 54, ricomprendendo in toto la strada bianca di collegamento tra la provinciale e l'ex cava di Rossenella (...), ciò permetterebbe la creazione di un'aula didattica completamente ricompresa nella Riserva".

Proposta di controdeduzione:

- non si è ritenuto opportuno estendere il perimetro della Riserva sino a ricomprendere la strada bianca di collegamento con la ex cava in quanto si tratta di viabilità privata al servizio di un tessuto insediativo esteso e connotato da edifici ad uso civile di recente costruzione con ampie superfici pertinenziali recintate. Conseguentemente tale area, che presenta caratteristiche di zona urbanizzata, non è stata giudicata suscettibile per sue caratteristiche intrinseche a far parte della Riserva naturale;
- si sottolinea inoltre che l'accessibilità alla cava di Rossenella da parte dei visitatori è garantita da un percorso pedonale che parte dalla Torre della Guardiola e discende sino all'ex sito estrattivo.

Esito: non accoglibile

Osservazione n. 3, presentata alla Provincia di Reggio Emilia

Proponente: Lucia Fontanili (Prot. Prov. n. 49878 del 16/09/2011)

Sintesi dell'osservazione: l'osservante ritiene troppo limitato l'ampliamento della Riserva, dati i notevoli valori naturalistici presenti nelle vicinanze del sito e sino alla Rupe di Canossa e richiede di includere nell'ampliamento della Riserva i territori "dell'ofiolite di Rossena, della Rupe di Canossa con l'annesso anfiteatro calanchivo e tutto il Rio Vico (...) con tutta la vallata confinante".

Proposta di controdeduzione:

- si sottolinea che l'istituzione della Riserva Naturale è giustificata dalla peculiarità naturalistica del luogo, che è riscontrabile in un ambito territoriale di dimensione piuttosto circoscritta. In questo caso la Riserva è finalizzata alla tutela delle caratteristiche del sito ofiolitico, e degli ambienti ad esso connessi. In tal senso

non appare appropriato estendere il perimetro della Riserva sino alla rupe di arenaria di Canossa, né agli ambiti calanchivi ed alle valli limitrofe;

- *riguardo all'opportunità di includere nel perimetro la strada provinciale n. 54 e l'affioramento ofiolitico di Rossena, già in fase di studio della proposta di ampliamento sono state attentamente valutate le opportunità di estensione della Riserva Naturale, ma si è deciso di non prendere in considerazione l'area di Rossena in quanto, pur avendo caratteristiche naturalistiche di interesse, è però interessata da un borgo edificato di significativa consistenza. Lo stesso Atto istitutivo motiva la costituzione della Riserva con la presenza di rarità naturalistiche legate alla particolarità del substrato litoide e alle annesse varietà floristiche e faunistiche sviluppatasi su di un habitat del tutto particolare. Non pare pertanto pertinente l'inclusione nella Riserva di un insediamento urbano, anche se di grande valore storico e paesaggistico.*

Esito: *non accoglibile*

Richiamate inoltre:

- la L.R. 26 novembre 2001, n. 43;
- le deliberazioni della Giunta regionale n.1057 del 24/07/2006, n.1663 del 27/11/2006, n.1030 del 19/07/2010 e n.1222 del 4/08/2011;
- la deliberazione della Giunta regionale n.2416 del 29 dicembre 2008 recante "Indirizzi in ordine alle relazioni organizzative e funzionali tra le strutture e sull'esercizio delle funzioni dirigenziali. Adempimenti conseguenti alla delibera 999/2008. Adeguamento e aggiornamento della delibera 450/2007" e ss.mm.;

Dato atto del parere allegato;

Su proposta dell'Assessore all'Ambiente e Riqualificazione urbana;

A voti unanimi e palesi

delibera:

di sottoporre all'Assemblea Legislativa, a norma dell'art.42 della L.R. 17 febbraio 2005 n.6, le seguenti proposte di modificazione del provvedimento istitutivo della Riserva naturale Rupe di Campotrera (deliberazione del Consiglio Regionale 13 ottobre 1999, n. 1268)

1. ampliamento della Riserva secondo l'allegata planimetria in scala 1:5.000 "Proposta di ampliamento della Riserva naturale Rupe di Campotrera", che costituisce parte integrante e sostanziale della presente deliberazione;
2. classificazione dell'area oggetto di ampliamento come Zona 2 -

Zona di protezione;

3. sostituzione dei punti 4 e 5 del provvedimento istitutivo come segue:

"4. Modalità di gestione

La gestione della Riserva naturale Rupe di Campotrera è di competenza della Provincia di Reggio Emilia che per alcune funzioni gestionali può avvalersi del Comune di Canossa ai sensi dell'art. 44 comma 2 della L.R. 6/2005.

5. Strumenti di programmazione, regolamentazione e gestione

La Provincia di Reggio Emilia provvede alla redazione del Regolamento e del Programma triennale di tutela e di valorizzazione della Riserva nel rispetto degli artt. 46 e 47 della L.R. 6/2005."

4. inserimento nel provvedimento istitutivo dei seguenti punti:

"6. Strumenti di controllo

Sono strumenti di controllo della Riserva naturale il "parere di conformità" e il "nulla osta" disciplinati rispettivamente dagli artt. 48 e 49 della L.R. 6/2005.

7.Valutazione d'incidenza

Tutti i piani, i programmi, i progetti, gli interventi e le attività da effettuarsi nella Riserva sono sottoposti a valutazione d'incidenza rispetto alle specie e agli habitat di interesse comunitario caratterizzanti il Sito d'Importanza Comunitaria, ai sensi dell'art. 6 della direttiva 92/43/CEE e delle LL.RR. n.7/2004 e 6/2005 e s.m. nonché delle direttive regionali emanate (del. G.R. 1191 del 30/7/2007)."

5. di pubblicare l'atto assembleare nel Bollettino Ufficiale della Regione Emilia-Romagna.